

**LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2015 N. 9****MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2014, N. 40 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE LIGURIA (LEGGE FINANZIARIA 2015)) E ALLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2007, N. 25 (TESTO UNICO IN MATERIA DI TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA)**

(Bollettino Ufficiale n. 10, del 01.04.2015)

*Art. 1**(Fondo regionale per interventi già programmati con il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013)*

1. Per l'anno 2015 è istituito il Fondo regionale per il finanziamento degli interventi già programmati con il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 con la dotazione di euro 20 milioni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio di previsione per gli anni finanziari 2015-2017, per il solo esercizio 2015:

*Stato di previsione dell'entrata*

- Incremento dell'U.P.B. 5.1.1 "Mutui e altre forme di indebitamento con oneri di ammortamento a carico del bilancio regionale" di euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00);

*Stato di previsione della spesa*

- Iscrizione all'U.P.B. 2.215 "Finanziamento intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro" di euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00).

*Art. 2**(Sostituzione della Tabella A allegata alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015))*

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 27 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, destinati alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi da perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2015, restano determinati nella misura indicata nelle tabelle A e B, di cui al successivo capoverso, per il fondo speciale destinato alle spese in parte corrente ed in conto capitale.

La Tabella A, di cui all' articolo 35 della l.r. 40/2014 , è sostituita dalle seguenti:

" TABELLA A (articolo 35)

## INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017
AREA XVII – TURISMO	350.000,00	0,00	0,00
AREA XVIII - GESTIONALE	150.000,00	0,00	0,00
TOTALE	500.000,00	0,00	0,00

TABELLA B (articolo 35)

## INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017
AREA IV – AMBIENTE	500.000,00	0,00	0,00
TOTALE	500.000,00	0,00	0,00

*Art. 3**(Modifica alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea))*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

"1 bis. I regolamenti comunali devono corrispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le modalità di assegnazione o prenotazione dei servizi devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni riguardanti i servizi taxi e noleggio con conducente di cui alla vigente normativa statale e regionale;

b) l'assegnazione o la prenotazione dei servizi è diretta esclusivamente in favore di soggetti in possesso di regolare licenza o autorizzazione ai sensi della disciplina statale e regionale vigente e che osservino pienamente le disposizioni della legislazione in materia di lavoro;

---

c) l'assegnazione dei servizi taxi deve garantire l'indifferenziazione della stessa tra i singoli operatori licenziatari o tra un gruppo di essi facente capo ad una stessa struttura economica, in modo che sia sempre individuato il taxi più vicino o comunque con le caratteristiche più idonee alle esigenze dell'utente;

d) la prenotazione dei servizi di noleggio con conducente deve comunque pervenire all'operatore nella rimessa indicata nell'autorizzazione. L'operatore deve conservare prova delle singole prenotazioni e fornirla alle autorità competenti assieme, ove richiesto, ai titoli dei relativi pagamenti effettuati e ricevuti.”.

*Art. 4*

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.